

Titolari di partita IVA: ulteriori chiarimenti sui versamenti telematici (le risposte ai quesiti del 15/09/2006)

D. E' necessaria una nuova abilitazione per chi invia i versamenti?

R. No, il contribuente continua a trasmettere con Fisconline o Entratel, a seconda dell'abilitazione posseduta; gli intermediari con Entratel utilizzando il programma F24 per intermediari

D. Dove trovo F24 per intermediari?

R. Nella sezione Software del sito Entratel alla voce *pagamento F24 per intermediari - programma di compilazione*.

D. Posso addebitare tutti i versamenti su un conto dello studio?

R. Al momento il versamento tramite le procedure dell'Agenzia non va a buon fine se il conto indicato non riporta come intestatario il soggetto che è indicato come intestatario del pagamento nell'F24.

D. Ci sono problemi se il conto è cointestato?

R. No, purchè il soggetto indicato in F24 sia uno degli intestatari con poteri di firma disgiunta.

D. E' possibile versare telematicamente addebitando su un conto postale?

R. Le Poste non hanno ancora una convenzione con l'Agenzia delle Entrate per la procedura F24 on line dell'Agenzia, ma il nuovo comunicato stampa del 14 settembre 2006 prevede l'adesione in tempo utile per ottemperare ai nuovi obblighi previsti dal 1° ottobre. E' comunque possibile utilizzare il sistema home banking di Poste Italiane Spa

D. Sono un intermediario, devo utilizzare F24 flussi per i miei versamenti?

R. No, è sufficiente F24 online per la compilazione, il file si autentica e si invia.

D. Posso inviare un flusso contenente un solo versamento F24 per un cliente?

R. Sì.

D. Sono ammessi versamenti con Home banking?

R. La circolare 28/2006 al punto 66, a titolo esemplificativo, prevede che "...i contribuenti IVA devono effettuare il versamento unitario delle imposte e dei contributi in via telematica direttamente utilizzando il modello telematico F24 on line ovvero per il tramite degli intermediari abilitati, che sono tenuti a utilizzare il modello F24 cumulativo". Il [comunicato stampa del 5 settembre 2006](#) introduce la possibilità di utilizzare anche l'Home Banking, il successivo [comunicato stampa del 14 settembre 2006](#) specifica più dettagliatamente le varie modalità.

D. In qualità di intermediario abilitato al servizio Entratel di cui all'art. 3, comma 3 del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322 ed in merito a quanto stabilito dall'articolo 37, comma 49, del decreto legge n. 223/06 "..... dal 1° ottobre 2006, i titolari di partita Iva sono tenuti a effettuare i versamenti fiscali, contributivi e previdenziali - dovuti ai sensi degli articoli 17, comma 2, e 28, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 - esclusivamente mediante modalità telematiche, anche servendosi di intermediari...." visto lo difficoltà e lo scetticismo riscontrato nei miei clienti circa l'obbligo di agire sui loro conto correnti bancari, volevo chiederle se la sequenza da me illustrata nei tre punti sottoriportati, soddisfa l'obbligo sancito nella nuova normativa: 1. Incasso dai miei clienti l'importo di ciascuna delega di pagamento F24 2. Verso tutti gli importi delle deleghe sul mio conto corrente 3. Utilizzo il servizio "F24 COMULATIVO" addebitando l'importo di ciascuna delega sul mio conto corrente (in tal modo eviterei ai miei clienti di autorizzarmi ad addebito delle suddette somme sui loro conto correnti, fornendomi le coordinate bancarie)

R. Se aderisce al F24 cumulativo non può addebitare sul proprio conto gli F24 dei clienti.

D. Vi scrivo per richiedere un chiarimento con riferimento al Vs. comunicato stampa in oggetto. Nella prima pagina, allorquando enumerate le modalità di versamento con F24, al punto a) 2. si riporta: "ricorrendo ai servizi di remote/home banking (CBI)" Il CBI è un servizio interbancario particolarissimo, utilizzato solo da poche categorie di contribuenti. (www.acbi.it) Il chiarimento di cui necessito è il seguente: i contribuenti possono utilizzare QUALSIASI servizio di remote/home banking (tra cui il CBI) oppure ESCLUSIVAMENTE i servizi di homebanking CBI?

R. Sono validi sia i sistemi di remote banking (quindi il CBI) sia qualsiasi altra forma di home banking (possibilità di eseguire operazioni online sul proprio conto corrente) offerti dagli istituti di credito

D. Siamo uno studio commerciale e vorremo avere delle informazioni relative ai versamenti telematici dei modelli F24, dato che è uscito un comunicato stampa sul vs sito web. Per gli intermediari che si avvalgono dei servizi remote/home banking: come studio commerciale possiamo pagare gli F24 per conto dei ns contribuenti, che magari non vogliono dare le coordinate bancarie, con il c/c dello studio e poi farci ridare l'importo del modello F24 pagato? Oppure questa opzione è valida qualora il contribuente non abbia un c/c per un motivo ben preciso?

R. Gli intermediari che usano sistemi di remote banking che consentono l'addebito sul conto dell'intermediario piuttosto che su quello del cliente possono discrezionalmente regolarsi come credono in base alle esigenze sia dell'intermediario sia del cliente sulla base, ovviamente, del rapporto privatistico che regola la relazione tra intermediario e singolo cliente.

D. Noi paghiamo già da tempo l'F-24 on-line, tramite il remote banking di Banca Intesa. Mi chiedevo se a partire dal 1° ottobre, anche noi dobbiamo trasmettere l'F-24 telematicamente all'Agenzia delle Entrate, o se basta pagarlo on-line collegandosi al sito della nostra banca.

R. Possono continuare con il sistema offerto da Banca Intesa

D. In merito al Comunicato in oggetto, in quanto Ente rientrante tra quelli con partita Iva, che hanno l'obbligo di versare le ritenute in Tesoreria ai sensi dell'art. 3, comma 2, Dpr. n. 602/73, come modificato dall'art. 34, comma 3, della Legge n. 388/00, chiarito che continuiamo a versare le ritenute con tale sistema e non con F24 telematico, come dobbiamo versare l'Iva e i contributi Inps (fino ad oggi versati con F24)? Anch'essi in Tesoreria? E se sì, con quale modalità? La Legge non prevede tale possibilità. Oppure con F24 telematico? In tal caso non abbiamo un numero di conto corrente come un soggetto Iva privato, per cui possiamo (sempre in base a quello che è scritto nel Comunicato) per "cause oggettive" utilizzare ancora l'F24 cartaceo ?

R. Per pagamenti di imposte diverse dalle ritenute alla fonte tali enti potranno eseguire i versamenti diretti in tesoreria con le stesse modalità utilizzate per i versamenti di ritenute, o qualora si vogliano avvalere del versamento unificato di cui al D. Lgs 241/97 dovranno utilizzare i servizi online dell'Agenzia o del remote banking, in quanto gli enti pubblici di cui alle tabelle A e B allegate alla Legge 29 ottobre 1984, n. 720 e successive modificazioni, possono detenere, con i vincoli di cui alla citata norma, conti correnti bancari.

D. Sono soggetto obbligato al versamento F24 on line dal 1° ottobre p.v. Il mio conto corrente bancario è tenuto presso Bancoposta che, pur non risultando inclusa tra gli istituti convenzionati ICB dispone di un suo servizio di home banking già attivo nel pagamento degli F24. Ritenendo non essere obbligato all'apertura di un conto corrente a ciò dedicato presso un Istituto bancario convenzionato, posso utilizzare il servizio F24 online di Bancoposta?

R. Nulla vieta che usi il sistema di home banking di Banco Posta, il requisito dell'adesione alla convenzione con l'Agenzia da parte delle banche o delle Poste è vincolante per quei contribuenti che volessero utilizzare il servizio online dell'Agenzia.

D. Nell' ultima parte della circolare "Casi particolari" si fa riferimento a contribuenti impossibilitati a utilizzare i conti correnti; vorrei sapere chi rientra in questa categoria. Grazie.

R. Tutti i soggetti che a cui è impedito di accedere a un conto corrente (protestati, falliti, etc.).

Titolari di partita IVA: ulteriori chiarimenti sui versamenti telematici (le risposte ai quesiti del 20/09/2006)

D. Nella fase di controllo del F24 generato con il software dell'Agenzia si ottiene il messaggio di errore " attenzione, impostare correttamente la tipologia di file nel campo del record di tipo A".

R. Il file generato dal software fornito dall'Agenzia non deve essere sottoposto a controllo.

D. Ho scaricato il file dell'adesione alla convenzione F24 cumulativo e l'ho salvato, come da istruzioni, nella cartella Entratel-Documenti controllati. Dopo l'apertura e la lettura , ho autenticato il file e l'ho inviato. Il sistema lo rifiuta con il seguente errore: "il formato è diverso da quello previsto oppure la fornitura contiene documenti per cui non è consentita la trasmissione".

R. R. Come esplicitamente indicato sul sito web del servizio Entratel proprio a proposito dell'invio del file contenente l'adesione alla convenzione F24 cumulativo, la segnalazione d'errore riferita deve essere ignorata giacché emessa a mero scopo cautelativo, non essendo il predetto file definito da alcuna specifica tecnica particolare. Può essere utile far presente, comunque, che l'apertura del file contenente l'adesione prima di averlo salvato nella cartella *Entratel-Documenti controllati* può provocare un'alterazione del contenuto che ne determina il successivo scarto in fase di invio.

D. Quanto tempo prima della data valuta è possibile inviare un file per i pagamenti F24 online?

R. Se si utilizza il software di compilazione rilasciato dall'Agenzia delle Entrate, nel caso in cui la data valuta del pagamento ricade nell'anno successivo alla data di presentazione il modello F24 può essere inviato non oltre sei mesi prima della data di valuta e comunque entro le ore 24 del giorno di scadenza. Se la data di valuta ricade nello stesso anno della data di presentazione non è prevista alcuna limitazione.

Non esistono, in nessun caso, limitazioni temporali se si utilizzano pacchetti software "commerciali", ossia forniti da ditte private, nonché per i modelli F24 intermediari.

D. Un contribuente che ha cessato la partita Iva nel mese di agosto 2006 pagherà, a titolo di ravvedimento operoso, l'Iva non pagata del mese di Aprile 2006, dopo il 1° ottobre: è obbligato ad effettuare telematicamente tale pagamento in F24 oppure può utilizzare il cartaceo?

R. Sono obbligati al pagamento telematico del mod. F24, coloro che a decorrere dal 1° ottobre 2006 sono titolari di partita Iva al momento dell'effettuazione dell'adempimento, salvo le eccezioni riportate nel comunicato stampa del 14/09/2006.

D. Relativamente all'obbligo di invio telematico dell'F24 per i titolari di partita Iva, si chiede se un contribuente può conferire contemporaneamente a piu' intermediari l'autorizzazione all'utilizzo delle proprie coordinate bancarie per il predetto adempimento.

R. Non è preclusa la possibilità per un contribuente di conferire contemporaneamente a più intermediari, sulla base di liberi accordi tra le parti, la delega ad operare di cui trattasi.

D. L'intermediario che intende aderire alla convenzione per l'invio dei mod. F24 per conto dei propri clienti, deve trasmettere un esemplare della convenzione, all'Ufficio dell'Agenzia delle Entrate che ha rilasciato l'autorizzazione all'accesso al servizio Entratel, unitamente all'attestazione di accettazione dell'adesione rilasciata per via telematica. Se lo stesso Intermediario ha ottenuto l'abilitazione ad Entratel da parte dell'Ufficio locale di una regione diversa da quella nella quale ha trasferito il proprio domicilio fiscale e nella quale svolge attualmente la propria attività, dove deve inviare la documentazione predetta?

R. L'abilitazione al servizio Entratel è assegnata dagli Uffici dell'Agenzia delle Entrate della regione in cui ricade il domicilio fiscale dell'intermediario. Qualora sia intervenuto un trasferimento di competenze in materia di gestione delle autorizzazioni all'accesso ai servizi telematici dopo l'avvenuta abilitazione degli intermediari (es. trasferimento di competenze dalla Direzione Regionale o dall'Ufficio che ha rilasciato originariamente l'abilitazione a un nuovo Ufficio territorialmente competente per istituzione degli uffici locali delle entrate, ovvero trasferimento dell'intermediario in regione diversa da quella ove aveva stabilito il proprio domicilio fiscale all'epoca dell'abilitazione), le operazioni sopra descritte dovranno essere curate dall'Ufficio cui la competenza è stata territorialmente trasferita.